

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Rimborsi
Contenuto	Azienda USL Toscana Centro / Comune di Pistoia - IMU 2014 - Rimborso all'Avv. Silvia Ginanni anticipazione contributo unificato per ricorso in Cassazione per impugnazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana n. 160/2023

Dipartimento	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Direttore Dipartimento	PASQUINI LEONARDO
Struttura	SOS SUPPORTO AMMINISTRATIVO AVVOCATURA E AFFARI LEGALI
Direttore della Struttura	VRENNI MASSIMILIANO
Responsabile del procedimento	COPPOLA LUCIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
2.655	CAUSE LEGALI DA STORNARE	3B070309	2023

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Premesso

- che in data 14.10.2019 (prot. aziendale n°109816) fu notificato all’Azienda, da parte del Comune di Pistoia, avviso di accertamento, relativo all’annualità 2014 per il pagamento dell’imposta, richiesta a titolo di IMU, su immobili e terreni aziendali, presenti nel territorio pistoiese, pari ad € 299.033,00 (duecentonovantanovemilatrentatre), interessi per € 50.790,97, sanzioni per € 89.709,90;
- che con ricorso, ritualmente notificato, l’Azienda impugnava il suddetto avviso di accertamento dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, deducendo l’eccessiva onerosità della pretesa tributaria, poiché non erano state applicate le esenzioni, previste dall’art.7 del D. Lgs.vo n°504/92, data l’attuale persistenza delle finalità istituzionali di detti immobili. Il patrocinio per l’Azienda veniva conferito all’Avv. Silvia Ginanni del Foro di Pistoia, sulla base dei principi di trasparenza e rotazione degli incarichi, avvocato fiduciario dell’Azienda, particolarmente esperta in questioni tributarie, che si dichiarava disponibile a patrocinare per la stessa per l’importo complessivo corrispondente ai minimi di legge;
- che con sentenza n°175/2021, pronunciata il 19.01.2021 e depositata in segreteria il 28.09.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, definitivamente pronunciando, annullava “in parte qua”, l’avviso di accertamento impugnato, in particolare con riferimento alle aree del Ceppo e dell’area denominata Il Piloto, accogliendo gran parte delle censure dell’Azienda e riducendo di gran lunga la pretesa tributaria iniziale;
- che con atto, notificato in data 19.11.2021 prot.n°00131300/2021, il Comune di Pistoia ha proposto appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso la suddetta sentenza;
- che l’Azienda, con delibera DG n. 105 del 27/01/2022 si costituiva a Ministero dell’Avv. Silvia Ginanni in quanto già a conoscenza dei fatti e particolarmente esperta in questioni tributarie;
- che con sentenza 160/2023 depositata il 28/02/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana accoglieva l’appello principale del Comune di Pistoia, dichiarando fondata la pretesa relativa all’Ex Ospedale del Ceppo e, al contempo, dichiarava parzialmente fondato l’appello incidentale dell’Azienda, con riferimento al cespite delle Ville Sbertoli;
- che l’Azienda ha ritenuto opportuno proporre ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza, confermando, con Delibera del Direttore Generale n. 534 del 27/04/2023, l’incarico procuratorio all’ Avv. Silvia Ginanni di Pistoia, inserita nell’elenco dei fiduciari dell’Azienda, in quanto già a conoscenza dei fatti per cui è causa, avendo la stessa patrocinato nel giudizio di primo e secondo grado, in ottemperanza al criterio, di cui alla Delibera DG n°981 del 30.06.2016, di mantenimento, per quanto possibile, dei diversi gradi di giudizio in capo al medesimo professionista.

Preso atto

che, in data 05/07/2023, l’Avv. Ginanni trasmetteva le ricevute dei pagamenti telematici con cui la stessa ha anticipato per l’Azienda il contributo unificato, per un importo complessivo pari ad € 2.655,00, necessario per la notifica e il deposito del ricorso in Cassazione in premessa indicato.

Ritenuto

- di dover provvedere al rimborso del predetto importo, come da richiesta dell'Avv. Ginanni, relativo alle sole spese vive per l'anticipazione del contributo unificato necessario per la notifica e il deposito del ricorso in Cassazione in premessa indicato;
- di riservarsi il recupero della somma oggi liquidata in relazione all'esito finale della controversia;

Dato atto che il Direttore della Struttura SOS Supporto Amministrativo Avvocatura e Affari Legali Dr. Massimiliano Vrenna nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Avv. Lucia Coppola, in servizio c/o la Struttura SOC Affari Legali e Avvocatura;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di provvedere al rimborso, in favore dell'Avv. Silvia Ginanni, della somma complessiva di **€ 2.655,00** a titolo di rimborso per le sole spese vive per l'anticipazione del contributo unificato necessario per la notifica e il deposito del ricorso in Cassazione in premessa indicato;
2. di imputare, pertanto, la suddetta somma di **€ 2.655,00** al conto economico 3B070309 "Cause legali da stornare" del Bilancio 2023;
3. di riservarsi il recupero della somma oggi liquidata in relazione all'esito finale della controversia;
4. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
5. di pubblicare sull'albo on-line ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE

SOS SUPPORTO AMMINISTRATIVO AVVOCATURA E AFFARI LEGALI

Dr. Massimiliano Vrenna